



## Trasferimento dei diritti sui tratti di strade cantonali integrate dalla Confederazione nella rete nazionale dal 1° gennaio 2020

*Il Consiglio federale svizzero,  
nella sua seduta del 19 febbraio 2020,  
ha deciso quanto segue:*

### **1 In generale**

In virtù del decreto del 10 dicembre 2012<sup>1</sup> sulla rete stradale e dell'articolo 8a capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 62a capoverso 2 della legge federale dell'8 marzo 1960<sup>2</sup> sulle strade nazionali (LSN), il presente decreto designa i fondi dei tratti cantonali integrati dal 1° gennaio 2020 nella rete delle strade nazionali e specifica i relativi diritti nonché gli obblighi contrattuali e le decisioni trasferiti alla Confederazione.

### **2 Designazione dei fondi**

La proprietà dei fondi di cui all'articolo 62a capoverso 2 LSN è trasferita alla Confederazione nel modo seguente:

- a. se l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e il Cantone interessato raggiungono un'intesa, l'USTRA predispose in cooperazione con il Cantone l'iscrizione del trasferimento di proprietà nel registro fondiario;
- b. in assenza di intesa, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) dispone la revisione dei rapporti di proprietà.

<sup>1</sup> FF 2017 6695

<sup>2</sup> RS 725.11

### **3 Diritti reali limitati**

I seguenti diritti reali limitati legati alle strade nazionali sono trasferiti alla Confederazione:

- a. diritti di godimento di fondi di terzi e loro parti, quali ad esempio diritti di passo;
- b. diritti di superficie, in particolare per sotto o sovrappassaggi, separatori di olio e altre installazioni destinate alla strada e loro parte integrante;
- c. diritti di passaggio per condotte di approvvigionamento e smaltimento, in particolare di acqua, acque reflue ed energia elettrica;
- d. divieti e restrizioni in materia di costruzione;
- e. diritti sulle sorgenti;
- f. diritti di pegno su fondi propri.

### **4 Diritti e doveri derivanti da decisioni, convenzioni e accordi**

I diritti e i doveri derivanti da decisioni dei Cantoni nonché da convenzioni di diritto pubblico e accordi obbligatori stipulati con terzi in relazione ai tratti ceduti si intendono trasferiti alla Confederazione.

### **5 Notifica agli uffici del registro fondiario del trasferimento di proprietà**

- 5.1 Il presente decreto costituisce la base per l'iscrizione della Confederazione Svizzera in qualità di proprietaria nel registro fondiario ai sensi dell'articolo 65 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 23 settembre 2011<sup>3</sup> sul registro fondiario (ORF).
- 5.2 L'USTRA o il Cantone notifica agli uffici del registro fondiario competenti il trasferimento di proprietà dei fondi secondo il punto 2 tramite domanda di iscrizione firmata da entrambe le parti.
- 5.3 In assenza di intesa come da numero 2 lettera b, la decisione passata in giudicato costituisce la base per l'iscrizione nel registro fondiario.

### **6 Notifica agli uffici del registro fondiario del trasferimento dei diritti reali limitati**

- 6.1 Il presente decreto costituisce la base per l'iscrizione della Confederazione Svizzera in qualità di titolare dei diritti reali limitati nel registro fondiario ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 ORF ovvero il loro trasferimento dai Cantoni alla Confederazione.
- 6.2 L'USTRA o il Cantone notifica agli uffici del registro fondiario competenti il trasferimento dei diritti reali limitati secondo il punto 3 tramite domanda di iscrizione firmata da entrambe le parti.
- 6.3 In assenza di intesa come da numero 2 lettera b, la decisione passata in giudicato costituisce la base per l'iscrizione nel registro fondiario.

<sup>3</sup> RS 211.432.1

**7 Rimborso spese**

In conformità con l'articolo 62a capoverso 4 LSN, le iscrizioni nel registro fondiario non sono soggette a tasse.

**8 Pubblicazione**

8.1 Il presente decreto è pubblicato nel Foglio federale.

8.2 La pubblicazione si intende ai sensi dell'articolo 970a capoverso 1 CC.

19 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr